



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale “*In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...)*”
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore del 15/05/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010 s.m.i. della Scuola Superiore Meridionale;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010 s.m.i. della Scuola Superiore Meridionale.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

**Il Responsabile della
Scuola Superiore Meridionale
Prof. Arturo De Vivo**

Documento firmato digitalmente



**Regolamento della Scuola Superiore Meridionale per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010 s.m.i.**

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO ORDINATORE N. 32 DEL 15/05/2023

Art. 1- Ambito di applicazione-

1. La Scuola Superiore Meridionale, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma.
2. Il presente regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168 disciplina, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori in applicazione della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n.251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 s.m.i., nonché le modalità di svolgimento del rapporto.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 2- Ricercatore tempo determinato di tipo A

1. Sono definiti contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A ("RTD-A"), a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022, i contratti di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva dell'attività sia di ricerca che di didattica, destinati ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. Tale valutazione viene effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del competente Ministero.
2. L'indizione di procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui al comma 1 è consentita sino al 30 giugno 2025, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
3. Per i contratti "RTD-A" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 2 bis- Ricercatore a tempo determinato di tipo B

1. Sono definiti contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo B ("RTD-B"), a norma dell'art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022, i contratti triennali non rinnovabili, riservati ai candidati che abbiano già fruito dei contratti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, ovvero che abbiano già fruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/89, di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, purché in possesso del titolo di dottore di ricerca.
2. L'indizione di procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui al comma 1 è consentita sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari approvati in virtù delle disposizioni richiamate dall'art. 14, comma 6-terdecies del Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022 n. 79. I contratti RTD-B sono stipulati esclusivamente in regime di impegno a tempo pieno.

Per tale regime l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Art. 2 ter-Contratto ricercatore a tempo determinato in tenure track -

1. Sono definiti contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track ("RTT"), a norma dell'art. 24 comma 3, legge n. 240/2010, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, i contratti della durata di sei anni non rinnovabili.
2. Ai fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, a richiesta dell'interessato, non sono computati. Per i contratti "RTT" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nel contratto. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. Almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente articolo, nell'ambito della programmazione triennale, è vincolato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dalla Scuola Superiore Meridionale.

Art. 3 -Copertura finanziaria-

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:
 - a) finanziamento a totale carico della Scuola;
 - b) cofinanziamento da fondi della Scuola e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati;
 - c) finanziamento totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati, non derivanti dal bilancio della Scuola, previa stipula di apposite convenzioni o a valere su progetti di ricerca che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento del ricercatore. In tal caso, l'importo del finanziamento deve assicurare almeno la copertura del relativo costo quindicennale, per il reclutamento di RTD-B o RTT, o del costo per l'intera durata del contratto per il reclutamento di RTD-A.
2. Le risorse esterne di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere espressamente destinate, nell'ambito del contratto di ricerca stipulato con i terzi finanziatori, al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e devono essere accreditate sul bilancio della Scuola, prima dell'emanazione del bando, ovvero garantite con fideiussione bancaria.

Art. 4- Procedure di attivazione-

1. Il Consiglio della struttura accademica propone l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato con apposita delibera che deve indicare:
 - a) il numero e la tipologia dei contratti da attivare e il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito del ricercatore;
 - b) per i soli contratti di tipo A e/o gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto e il relativo responsabile scientifico, se presente;
 - c) la specificazione del gruppo scientifico -disciplinare e dell'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione così come previsto dal presente regolamento;
 - e) le specifiche funzioni (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti) richieste da indicare nel bando e che saranno oggetto del contratto;

- f) il trattamento economico proposto;
 - g) l'indicazione dei fondi sui quali graverà la spesa con attestazione della relativa copertura finanziaria;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - i) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le richieste di attivazione dei contratti, previo parere del Senato Accademico.
 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti RTD di tipo A e RTD di tipo B indicati nel presente Regolamento, nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 5- Reclutamento mediante procedure di selezione e bandi-

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo A, di tipo B e RTT avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura selettiva è emanato con decreto del Rettore pubblicato all'Albo on line e sul sito web della Scuola, nonché, sotto forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sui portali del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia del contratto, “RTD-A”, “RTD-B” o “RTT”;
 - b) il regime di impegno, a tempo pieno o definito;
 - c) la Struttura accademica di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - d) nel caso dei ricercatori di tipo A e/o gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto e il relativo responsabile scientifico, se presente;
 - e) la specificazione del gruppo scientifico -disciplinare e dell'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) i requisiti di ammissione alla procedura in conformità con quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;
 - g) il termine e le modalità di presentazione telematica delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - i) i punteggi massimi attribuibili ai titoli e alle pubblicazioni;
 - l) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
 - m) le modalità di espletamento della selezione;
 - n) informazioni sulle specifiche funzioni (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti) richieste, che saranno oggetto del contratto, nonché sui diritti e i doveri, e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6- Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione-

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati, italiani o stranieri, che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, ovvero, per i settori

- interessati e ove espressamente previsto dal bando, del diploma di specializzazione medica, fermo restando quanto previsto all'art. 2 bis, comma 1, del presente Regolamento per quanto riguarda gli ulteriori requisiti specifici per le candidature a posizioni di ricercatore di tipo b).
2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
 3. Non possono partecipare alle procedure di selezione, né assumere la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato:
 - a) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato presso atenei italiani, ancorché cessati dal servizio;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso:
 - con un professore appartenente alla Struttura accademica che propone l'attivazione del contratto;
 - con un componente del Senato Accademico;
 - con il Rettore;
 - con il Direttore Generale;
 - con un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola.
 4. Per la durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione fuori ruolo nel caso in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 7 -Commissione giudicatrice-

1. La Commissione giudicatrice di ciascuna selezione è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'Albo on line e reso disponibile sul sito web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione al Rettore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione.
2. Per ciascuna procedura selettiva, la Commissione è composta da tre componenti in servizio presso altri Atenei e/o Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale - scelti tra i professori universitari di ruolo – di cui almeno due professori di prima fascia, anche stranieri, designati dal Consiglio di Struttura Accademica che ha chiesto l'attivazione della procedura – previo sorteggio da parte della medesima Struttura Accademica di almeno un professore di prima fascia tra quelli di cui alle liste predisposte dall'ANVUR ai sensi dell'art.16, comma 3, lettere f) e h), della Legge 240/2010 – appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando ovvero ai settori scientifico-disciplinare eventualmente indicati. In caso di componenti stranieri, la Struttura Accademica proponente accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato, nonché la specifica esperienza nel settore concorsuale di riferimento. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza di componenti di entrambi i generi, laddove possibile.
3. Costituiscono requisiti soggettivi per essere nominati componenti della Commissione di valutazione per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato della Scuola:
 - non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 bis D. Lgs. 165/2001), né versare in una delle altre situazioni di incompatibilità a far parte di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi previste dalla normativa per tempo vigente;
 - per i professori degli atenei italiani: non avere ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in caso di professori di prima fascia, essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, oppure, in caso di professori di

- seconda fascia, essere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione al ruolo di professore ordinario;
- l'elevata qualificazione scientifica dei docenti degli atenei stranieri e degli studiosi operanti presso istituti universitari e di ricerca italiani e stranieri, comparabile a quella richiesta ai docenti degli atenei italiani, che sarà adeguatamente motivata ed attestata nella delibera della struttura accademica.
4. Per la nomina e per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui all'art.51 del c.p.c., al D.P.R. 62/2013 e alle disposizioni previste dal Codice di comportamento della Scuola.
 5. Non possono far parte delle Commissioni, componenti:
 - che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità, e/o la comunione di interessi economici, tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;
 - che siano coautori di più della metà delle pubblicazioni di uno o più candidati.
 6. La Commissione, che individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
 7. La Commissione deve concludere i propri lavori e trasmettere gli atti al Rettore della Scuola entro tre mesi dalla data del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine di cui al periodo precedente per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
 8. Il Rettore può ridurre il termine di cui al comma precedente per la conclusione dei lavori della commissione qualora - in presenza di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari - se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento.
 9. A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore.
 10. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione e sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 8- Modalità di svolgimento delle procedure di selezione-

1. La selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Tale valutazione preliminare è finalizzata all'individuazione dei candidati comparativamente più meritevoli da ammettere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi a partecipare alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione

preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione di cui alla seguente lettera b);

- b) discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi a sostenerla.

Tale discussione, alla quale i candidati sono convocati con almeno 15 giorni di preavviso attraverso apposito avviso sull'albo on line della Scuola, non è oggetto di valutazione, ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Nel caso in cui il bando richieda la conoscenza di una lingua straniera, contestualmente alla discussione sarà svolta una prova orale volta ad accertarne l'adeguata conoscenza. A tal fine è facoltà della Commissione effettuare la discussione pubblica nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. Il diario di svolgimento della discussione pubblica e l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenerla è pubblicizzato sull'albo on line della Scuola e sul sito web della medesima;

- c) a seguito della discussione, valutazione dei singoli candidati da parte della Commissione giudicatrice con attribuzione di un punteggio ai titoli e alle singole pubblicazioni presentate dai candidati, espresso complessivamente in centesimi, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo comma.

2. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della Legge n.240/2010, i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, nonché della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, ovvero della lingua straniera scelta dal candidato, in sede di presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando. La Commissione giudicatrice, inoltre, nella prima seduta prende atto che la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dovrà svolgersi nella lingua indicata nel bando. La Commissione comunica, quindi, tali criteri al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale della Scuola. Successivamente, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive specifiche dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, esplicitando gli eventuali rapporti intercorsi o in essere tra componenti e candidati, prima di procedere con le attività di valutazione.
3. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera si svolgono in seduta pubblica, in presenza ovvero mediante l'utilizzo di strumenti telematici di video-conferenza che assicurino la pubblicità della seduta, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 75% del punteggio massimo nelle procedure di reclutamento di ricercatori di tipo B) e RTT) ed al 60% del punteggio massimo nelle procedure di reclutamento di ricercatori di tipo A), ovvero qualora, a seguito della prova orale, venga accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera per entrambe le tipologie di procedura.
5. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati.
6. A parità di punteggio complessivo costituiscono titoli preferenziali, in ordine di priorità: a) il possesso del diploma di specializzazione; b) aver espletato un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; c) la precedente titolarità di un rapporto di lavoro subordinato tramite contratto di diritto privato a tempo determinato della stessa tipologia di quello oggetto del presente Regolamento. A parità di titoli preferenziali, precede il candidato più giovane d'età.

7. Al termine della procedura, la Commissione individua il vincitore. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia motivatamente gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
8. Il decreto di approvazione degli atti con l'indicazione del vincitore, nonché degli altri candidati ritenuti idonei secondo la graduatoria di merito è pubblicato all'Albo on line e successivamente trasmesso alla Struttura accademica per il parere in ordine all'eventuale chiamata. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Nelle ipotesi in cui il candidato vincitore non prenda servizio è data facoltà al Struttura accademica interessata di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del successivo candidato idoneo nella graduatoria di merito della medesima procedura concorsuale di cui al Decreto Rettorale di approvazione degli atti della Commissione.
9. Alla conclusione dei lavori della Commissione e non oltre il termine perentorio dei successivi novanta giorni, è stipulato il contratto con il vincitore. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, la Scuola non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione alla struttura accademica interessata.

Art. 9-Reclutamento di ricercatori attraverso chiamate dirette, nonché già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca promossi da Enti e Istituzioni di natura pubblica -

1. Oltre alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 s.m.i., la Scuola Superiore Meridionale può procedere, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Struttura Accademica interessato, alla chiamata diretta, quali ricercatori a tempo determinato, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati - in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori - da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro competente per l'Università. In tal caso il Consiglio della Struttura accademica si esprime anche in merito alla congruità del profilo del ricercatore selezionato e dello specifico progetto rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. L. n. 36/2022, convertito con legge n. 79/2022, la Scuola Superiore Meridionale può procedere, altresì, con le modalità di cui al comma 1, alla copertura di posti di RTDA-A, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. In ogni caso, la proposta di cui ai commi precedenti deve indicare:
 - a. il progetto di ricerca e la sua durata;
 - b. la specificazione del gruppo scientifico -disciplinare e dell'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - c. il trattamento economico proposto;
 - d. la fonte di finanziamento del contratto a tempo determinato.
 - e. la durata del contratto, non superiore a quella del relativo progetto di ricerca;
 - f. le funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere.

Art. 10-Procedura di proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A)

1. La richiesta motivata di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A è avanzata dalla Struttura accademica competente, con il consenso dell'interessato, al Consiglio

di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, almeno sei mesi prima della scadenza e deve essere motivata con riferimento ad esigenze didattiche e di ricerca. La Struttura accademica predispone una relazione illustrativa dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, anche sulla base di una relazione prodotta dall'interessato.

2. La proposta di proroga è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 11-Valutazione del ricercatore titolare di contratto di tipo B) e RTT ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

1. La valutazione dei ricercatori titolari di contratti di tipo B) e RTT ai fini dell'inquadramento nei ruoli di Professore associato ai sensi dell'art.24, comma 5 della legge n. 240/2010, è disciplinata dal Regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di I e di II fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n.230 e s.m.i., a cui si fa rinvio.

Art. 12-Stipula del contratto -

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, sottoscritto con il Rettore, che deve riportare tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b. la Struttura accademica di appartenenza;
 - c. la specificazione del gruppo scientifico -disciplinare e dell'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d. le prestazioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate, specificando altresì il regime di impegno (tempo pieno o definito);
 - e. il trattamento economico, previdenziale e assistenziale;
 - f. le modalità e la frequenza di verifica dell'attività svolta.
2. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita il destinatario a presentare, nel termine dalla medesima indicato, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella indicata nel bando. L'interessato sarà invitato altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.

Art. 13 -Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato, svolgimento del rapporto di lavoro e modalità di verifica dell'attività svolta-

1. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi accademici competenti e in base alle necessità della Struttura accademica a cui afferiscono, secondo quanto indicato dal contratto, anche con riferimento al regime di impegno, dal presente regolamento e dalle disposizioni vigenti presso la Scuola. In particolare:
 - relativamente all'attività di ricerca, essi articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca, se presente, con riferimento agli aspetti organizzativi del progetto/programma stesso ovvero con il Coordinatore della Struttura accademica di appartenenza o suo delegato;
 - relativamente all'impegno didattico frontale, esso è definito dagli organi accademici competenti.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.

3. I ricercatori a tempo determinato svolgono la propria attività di norma in strutture della Scuola. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola. Qualora, il ricercatore debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.
4. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad attestare su apposito registro, che ha valore di autocertificazione, l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta. Tale registro deve essere consegnato al Coordinatore della Struttura accademica compilato e debitamente sottoscritto al termine di ogni anno accademico. Spetta al Coordinatore vigilare e segnalare al Rettore eventuali casi di inadempienze inerenti tali attività. L'esito negativo della verifica relativa al registro può costituire giusta causa di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2119 codice civile. In caso di mancanza di un responsabile del progetto/programma di ricerca oggetto del contratto, il Coordinatore (o suo delegato) vigila altresì sul regolare andamento dell'attività di ricerca.
5. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento sono applicate, in quanto compatibili, le norme del libro V del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
6. Ai ricercatori a tempo determinato viene altresì riconosciuta la possibilità di fruire di congedi per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349/1958, della durata massima di sei mesi per ciascun anno di contratto del ricercatore e comunque per un periodo complessivamente non superiore ad un terzo della sua durata. Il congedo deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato, nonché, in caso di contratto finanziato dall'esterno, con il programma di finanziamento. Durante il periodo di congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore.

Art. 14 -Assenza per motivi di salute-

1. In caso di assenza per motivi di salute per un periodo inferiore a sette giorni, il ricercatore a tempo determinato è collocato d'ufficio in congedo straordinario. Il congedo straordinario non può superare nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Ai fini del calcolo dei 45 giorni fruibili nell'anno, si tiene conto della data di inizio del rapporto e non di quella dell'anno solare.
2. Per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore, nel caso in cui il ricercatore abbia già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, il ricercatore può essere collocato in aspettativa, d'ufficio o a domanda. L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
3. Nei primi dieci giorni di assenza per motivi di salute, sia nell'ipotesi di congedo straordinario, che in quella dell'aspettativa, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Nella sola ipotesi del congedo straordinario, in aggiunta a tale riduzione, il trattamento economico fondamentale per il primo giorno è ridotto di un terzo.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo relativamente ai primi 10 giorni di assenza, durante il restante periodo di aspettativa il ricercatore ha diritto all'intero stipendio

per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

5. In ogni caso la durata del periodo di assenza per malattia non può superare quella del contratto stesso, né possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 15-Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi-

1. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento è incompatibile:
 - a. con ciascuna delle situazioni di cui all'art.6 comma 3 del presente regolamento;
 - b. con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, o con la partecipazione ai corsi ordinari o di perfezionamento della Scuola e a corsi corrispondenti degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
 - c. con la titolarità di assegni di ricerca ovvero di borse post-dottorato o in generale di qualsiasi borsa o assegno, di studio o di ricerca, conferiti anche da enti terzi in Italia o all'estero, ad eccezione di quelli che siano utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari con periodi di trasferta, stage o soggiorni presso altre istituzioni nazionali o internazionali o allo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione che sia funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto;
 - d. con la titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri; sono fatte salve le ipotesi in cui gli ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 a cui gli interessati eventualmente appartengano prevedano la possibilità che essi siano collocati in posizione di aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali e assistenziali, ovvero di fuori ruolo o analoga posizione per un periodo corrispondente all'intera durata del contratto;
 - e. nel solo caso di ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, con lo svolgimento di attività libero professionali;
 - f. con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari;
 - g. con contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché coloro che abbiano già usufruito di contratti "RTT" per almeno un triennio.
3. Limitatamente ai contratti RTD-A ed RTD-B, non sono inoltre ammessi coloro che abbiano già stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24, legge 240/2010, nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022, presso la Scuola Superiore Meridionale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui all'art. 22, comma 1, legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto bandito, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo di cui ai precedenti commi, deve sussistere – oltre che durante lo svolgimento della procedura di selezione nei casi di cui all'art.6 comma 3 del presente regolamento – al momento della decorrenza del contratto e, esclusa l'ipotesi di cui all'art.6 comma 3 lett. b), deve permanere per l'intera sua durata.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento di eventuali ulteriori attività o incarichi, conferiti ai ricercatori a tempo determinato da soggetti terzi, che non rientrino nelle tipologie di cui al precedente comma 1, trova applicazione la disciplina delle incompatibilità prevista dalla normativa, anche interna, per i professori e ricercatori universitari.

Art. 16- Decadenza, risoluzione, recesso-

1. Decadono dal diritto all'attivazione del contratto coloro che entro il termine fissato non si presentino e non diano luogo alla relativa stipula, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2. Il recesso dal contratto può avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare comunicazione scritta alla Scuola con un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il recesso da parte della Scuola è esercitato dal Rettore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Struttura accademica di riferimento.
3. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa vigente tra cui figura l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 453 e seguenti del codice civile da parte del ricercatore. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca, se presente, ovvero dal Coordinatore, al Consiglio della Struttura accademica di riferimento per i conseguenti adempimenti. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:
 - annullamento di una delle fasi della procedura che ne costituisce il presupposto;
 - ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
 - violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.
4. La risoluzione del rapporto è disposta dal Rettore secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento del compenso sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Art. 17-Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo-

1. Ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b) e RTT spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30%, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta del Consiglio della Struttura accademica di riferimento.
2. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 18-Riservatezza e proprietà intellettuale-

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività di ricerca impegnandosi a tenere riservati i procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati, anche intermedi. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo ad opere dell'ingegno oggetto di diritto di brevetto, trova applicazione il d.lgs. n. 30/2005 recante il Codice della Proprietà industriale (art.65) nonché la legislazione applicabile.

Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo ad opere dell'ingegno oggetto di diritto d'autore, trova applicazione la L. n. 633/1941. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato sia finanziata in tutto o in parte da soggetti terzi, alle opere dell'ingegno si applica altresì la specifica disciplina prevista dalla legge e/o dall'atto di finanziamento (convenzione, contratto, donazione, atto amministrativo etc.), come indicata nel contratto individuale di lavoro. Il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile del programma di ricerca i risultati rilevati ai fini del presente comma.

2. Ove non diversamente previsto dalla legge, dai regolamenti o dal contratto, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati ottenuti nel corso delle attività svolte, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, know-how, dati e raccolte di dati, appartengono in via esclusiva alla Scuola che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile del ricercatore ad essere riconosciuto.

Art. 19-Norme transitorie e finali-

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e la normativa in materia di ricercatori universitari.
2. Sino alla definizione dell'importo dei contratti di ricerca, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge n. 240 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2025 e in conformità alle condizioni previste dall'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, per i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 919 del 22 luglio 2022, ai fini della chiamata per la stipula di un contratto di ricerca, la Scuola Superiore Meridionale può, in alternativa, procedere alla chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (RTD-A)
3. Sino al 30 giugno 2025, la Scuola Superiore Meridionale riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che sono, o sono stati, nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2022, titolari di contratti RTD-A, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.
4. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti RTD-A e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
5. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
6. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, in casi eccezionali di necessità e urgenza e/o di specifiche prescrizioni imposte dalle regole di finanziamento europee/nazionali/regionali dei posti, debitamente motivati, al fine di assicurare il rispetto di tempi procedurali più celeri per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti, è possibile prevedere nel bando, l'adozione di termini inferiori e/o modalità procedurali semplificate o specifiche, nel rispetto dei termini minimi e delle modalità stabilite da norme inderogabili di legge e dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità.
7. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 - quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno

2020), le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore.

Art. 20 – Entrata in vigore e Pubblicità-

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo on line della Scuola.